



REGOLAMENTO PER GLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 25/10/2018

Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'articolo 113 del D.Lgs. 50/2016 (pubblicato in G.U. del 19 aprile 2016) e si applica nel caso di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture

INQUADRAMENTO NORMATIVO

L'art. 113 del decreto legislativo n. 50 del 2016 (codice dei contratti pubblici), rubricato "incentivi per funzioni tecniche", riproducendo analoghe disposizioni previgenti, consente, previa adozione di un regolamento interno e la stipula di un accordo di contrattazione decentrata, di erogare emolumenti economici accessori a favore del personale interno alle Pubbliche Amministrazioni per attività, tecniche e amministrative, nelle procedure di programmazione, aggiudicazione, esecuzione e collaudo (o verifica di conformità) degli appalti di lavori, servizi o forniture.

L'art. 113 costituisce attuazione del criterio direttivo di delega (art. 1, lett. rr) legge n. 11/2016) per il quale il compenso incentivante da poter riconoscere a particolari categorie di dipendenti pubblici doveva riguardare determinate e specifiche attività di natura "tecnica", non più legate alla fase propedeutica alla realizzazione di opere pubbliche, quali ad esempio la progettazione, quanto piuttosto a quelle della programmazione, predisposizione e controllo delle procedure di gara e dell'esecuzione del contratto.

La norma si divide sostanzialmente in due parti:

- il comma 1 stabilisce quali sono le specifiche voci di costo che gravano sul piano economico dell'intervento o sul bilancio della stazione appaltante;
- i commi successivi stabiliscono principi e criteri per la modulazione e corresponsione dell'incentivo, che dovranno essere declinati in appositi regolamenti degli enti che costituiranno la base sulla quale la contrattazione integrativa si svolgerà per disciplinare la ripartizione della quota dell'80% del fondo.

I suddetti principi prevedono dunque quanto segue.

Nell'ambito degli stanziamenti previsti dal comma 1, per appalti di lavori, servizi e forniture, le amministrazioni considerano il fondo per le funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. Come precisa la relazione tecnica al nuovo Codice "le amministrazioni pubbliche dovranno provvedere a risorse invariate e dunque nell'ambito degli stanziamenti di bilancio previsti destinano a tal fine un fondo in misura non superiore al 2 per cento degli importi posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici".

All'interno del valore massimo del 2% dell'importo a base di gara la quota dell'80% è destinata ad incentivi per il personale, mentre la restante quota (20%) è destinata alle finalità dettate dalla norma, la cui concreta attuazione è rimessa alle decisioni della stazione appaltante.

La quota dell'80% è riferita ad attività ben individuate dalla legge, e di conseguenza i destinatari sono i soggetti che svolgono le medesime attività e quelli che vengono incaricati di collaborare alle stesse. A questi fini si richiama la delibera della Sezione Autonomie della Corte dei conti n. 18/2016 che, ai fini dell'individuazione dei collaboratori, richiede "una stretta collaborazione funzionale e teleologica rispetto alle attività da compiere".

Ad integrazione della predetta norma è intervenuto l'articolo 76 del decreto legislativo n. 56 del 2017, il quale ha riferito l'imputazione degli oneri per le attività tecniche ai pertinenti stanziamenti degli stati di previsione della spesa, non solo riguardo agli appalti di lavori (come da formulazione originaria della norma) ma anche a quelli di fornitura di beni e servizi, seguendo un orientamento della giurisprudenza contabile (cfr. Corte conti, sez. contr. Lombardia, par. n. 333/2016).

A chiarire ulteriormente la portata applicativa dell'articolo è intervenuta la Corte dei conti, con delibera della Sezione autonomie n. 18/2016 sopra citata, con particolare riguardo a situazioni che coinvolgono la progettazione e ai destinatari dell'incentivo. La Sezione ha comunque puntualizzato alcune condizioni ritenute necessarie per soddisfare i requisiti della norma e consentire quindi una sua corretta applicazione. Tra queste, si citano le seguenti:

- a) la funzione del collaboratore deve porsi in collegamento strettamente funzionale con l'attività da svolgere;
- b) la regolamentazione dell'ente deve correttamente definire il concetto di "collaboratore" per evitare un ingiustificato ampliamento dei destinatari dell'incentivo;
- c) la necessità di inserire i collaboratori in apposita struttura di staff individuandone le funzioni ai fini delle diverse attività che possono essere incentivate.

Il suddetto quadro normativo va necessariamente completato con il tema dei limiti di spesa per la erogazione degli incentivi per la progettazione e per funzioni tecniche, con riferimento in particolare al comma 526 dell'articolo unico della legge n. 205/2017 (legge di bilancio 2018) che ha integrato l'art. 113 con l'inserimento del comma 5-bis, che così recita: "gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture". Ciò ha consentito, come già indicato nella nota ANCI di lettura alla legge di Bilancio, di superare i summenzionati orientamenti della Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, e di approdare all'affermazione del fondamentale principio per cui - anche se l'allocatione contabile degli incentivi di natura tecnica nell'ambito del medesimo capitolo di spesa per i singoli lavori,

servizi o forniture potrebbe non mutarne la natura di spesa corrente - “la contabilizzazione prescritta ora dal legislatore sembra consentire di desumere l’esclusione di tali risorse dalla spesa del personale e dalla spesa per il trattamento economico accessorio” (cfr Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, delibera n. 6/2018).

Pertanto il nuovo intervento nomofilattico della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti, è codificato nel dispositivo della succitata deliberazione n. 6/2018, ove è espresso il seguente ed importante principio di diritto: “Gli incentivi disciplinati dall’art. 113 del d.lgs. n. 50 del 2016 nel testo modificato dall’art. 1, comma 526, della legge n. 205 del 2017, erogati su risorse finanziarie individuate ex lege facenti capo agli stessi capitoli sui quali gravano gli oneri per i singoli lavori, servizi e forniture, non sono soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017”.

L’ANCI, al fine di supportare i Comuni e le Città Metropolitane nell’applicazione di tale norma ha elaborato uno schema di Regolamento di cui all’articolo 113 del decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii., sulla base del quale è stato predisposto il presente regolamento.

Sullo schema di Regolamento proposto, si evidenziano i seguenti aspetti:

- la graduazione delle risorse da destinare al fondo (max 2%) in misura inversa all’importo di progetto (anche per servizi e forniture).

Inoltre è stata prevista una distinzione tra opere “puntuali” e “a rete”, che possono essere oggetto di adeguate considerazioni da parte delle amministrazioni circa la loro complessità ai fini della differenziazione della quota da destinare al fondo. Per quanto riguarda la distinzione tra tali tipologie di opere si può fare riferimento alle categorie di cui all’allegato A al DPR n. 207/2010;

- è inserita una disciplina specifica relativa alle riduzioni degli incentivi in caso di ritardi e aumenti di costi per la realizzazione di opere pubbliche ovvero di acquisti di beni e servizi;

- si prevede una fase transitoria che consente di erogare come incentivi risorse anche prima dell’approvazione del Regolamento solo a condizione che le somme siano state accantonate nei relativi quadri economici riprendendo l’orientamento delle Sezioni Regionali della Corte dei Conti sopracitate;

- per i servizi e forniture si fa riferimento all’utilizzo di soglie diverse per l’erogazione dell’incentivo.

Il presente regolamento è emanato ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 (pubblicato nel s.o. n. 10 alla G.U. 19 aprile 2016, n. 91), come modificato dall’art. 76 del D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, e si applica nel caso di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture.

All’interno del presente regolamento il Codice dei contratti pubblici approvato con D.Lgs. n. 50/2016 e oggetto di disposizioni integrative e correttive ad opera del D.Lgs. 56 del 2017, viene menzionato come “Codice”.

Il presente Regolamento è stato inviato per informazione alle OO.SS.

TITOLO 1

CRITERI PER LA COSTITUZIONE DEL FONDO PER INCENTIVARE LE FUNZIONI DI CUI AGLI ARTICOLI 102 COMMA 6 E 113 COMMA 3 DEL D.LGS. 50/2016 E SUE SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

ART. 1 – QUANTIFICAZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE E AMBITO DI APPLICAZIONE

1.1 Quantificazione

Il fondo per incentivare le funzioni tecniche di cui al comma 2 dell'art. 113 del D.Lgs. in data 18 aprile 2016, n. 50, svolte dai dipendenti pubblici, è costituito da una somma non superiore al 2% modulata sull'importo dei lavori, servizi o forniture posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, iva esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione (comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione), da riconoscere per le attività di programmazione della spesa per gli investimenti, per la verifica preventiva dei progetti, per le attività di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori, di collaudo tecnico amministrativo.

L'80% delle risorse finanziarie del fondo è ripartito tra i dipendenti di cui al successivo articolo 1.2, secondo le modalità e i criteri previsti dal presente regolamento.

Il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo è destinato all'acquisto, da parte dell'ente, di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo e di efficientamento informatico, nonché all'eventuale attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art. 18 della legge 24.6.1997 n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici. Alla destinazione di dette risorse provvede la Giunta comunale su proposta del Segretario Comunale, previa comunicazione degli uffici di ragioneria dell'entità delle risorse medesime.

Per le prestazioni relative ai lavori, servizi e forniture che vengono appaltate attraverso le Centrali di committenza l'aliquota relativa alle prestazioni "predisposizione e controllo delle procedure di bando" viene ridotta del 50%.

1.2 Ambito di applicazione

Ai sensi dell'art. 113, comma 2, del Codice degli appalti, gli incentivi vengono ripartiti tra i dipendenti incaricati dello svolgimento delle funzioni tecniche inerenti le seguenti attività:

- programmazione della spesa per investimenti;
- la verifica preventiva dei progetti;
- predisposizione e controllo delle procedure di bando;
- predisposizione e controllo delle procedure di esecuzione dei contratti pubblici;
- responsabile unico del procedimento;
- direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione;
- collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità;
- collaudo statico.

Le funzioni tecniche di cui al comma 1, che danno titolo alla corresponsione degli incentivi, riguardano le procedure per la realizzazione di opere e lavori pubblici e per l'acquisizione di servizi e forniture.

Restano esclusi dalla corresponsione degli incentivi le forniture di acquisto di beni di consumo e le manutenzioni ordinarie o straordinarie. Sono altresì esclusi dagli incentivi tutti i lavori, servizi e forniture affidati ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del Codice degli appalti, ovvero gli affidamenti diretti di importo inferiore a € 40.000,00 e i lavori in amministrazione diretta.

In caso di appalti divisi per lotti, la disciplina del presente regolamento si applica in relazione a ciascun lotto che sia qualificato come “funzionale” (art. 3 D.Lgs 50/2016 lett. qq), ovvero “prestazionale” (art. 3 D.Lgs 50/2016 lett. ggggg).

TITOLO 2

CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO - AMBITO LAVORI

ART. 2 – GRADUAZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE

La percentuale massima stabilita dal D.Lgs. 50/2016 è così graduata in ragione della complessità dell’opera o del lavoro da realizzare:

- a) nuove opere e lavori a rete (strade, fognature, linee elettriche, ecc.) con importo superiore alla soglia comunitaria stabilita in Euro 5.548.000,00 (e da aggiornare in base ai provvedimenti del legislatore): percentuale del 1,45%;
- b) nuove opere e lavori a rete (strade, fognature, linee elettriche, ecc.) con importo pari o inferiore alla soglia comunitaria stabilita in Euro 5.548.000,00 (e da aggiornare in base ai provvedimenti del legislatore) e pari o superiore a Euro 1.000.000,00: percentuale del 1,65%;
- c) nuove opere e lavori a rete (strade, fognature, linee elettriche, ecc.) con importo inferiore a Euro 1.000.000,00: percentuale del 2,00%;
- d) nuove opere e lavori puntuali (edifici, opere d’arte ecc.) con importi superiori alla soglia comunitaria stabilita in Euro 5.548.000,00 e da aggiornare in base ai provvedimenti del legislatore: percentuale del 1,60%;
- e) nuove opere e lavori puntuali (edifici, opere d’arte ecc.) con importo pari o inferiore alla soglia comunitaria stabilita in Euro 5.548.000,00 (e da aggiornare in base ai provvedimenti del legislatore) e pari o superiore a Euro 1.000.000,00: percentuale del 1,80%;
- f) nuove opere e lavori puntuali (edifici, opere d’arte ecc.) con importi inferiori a Euro 1.000.000,00: percentuale del 2,00%;
- g) interventi di ristrutturazione, di restauro e di risanamento conservativo di opere esistenti sia a rete che puntuali, di riqualificazione urbana con importi superiori a Euro 1.000.000,00: percentuale del 1,70%.
- h) interventi di ristrutturazione, di restauro e di risanamento conservativo di opere esistenti sia a rete che puntuali, di riqualificazione urbana con importi pari o inferiori ad Euro 1.000.000,00: percentuale del 2,00%.

ART. 3 – OPERE E LAVORI INCENTIVATI E PRESUPPOSTI PER L’INCENTIVAZIONE

I compensi vengono riconosciuti per i lavori ed opere, compresi gli interventi di ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo, di riqualificazione urbana previsti nel Programma Triennale delle opere pubbliche o in altri atti di programmazione dell’Ente, ovvero dichiarati urgenti ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs. 50/2016.

ART. 4 – MODALITÀ DI DEFINIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE

L’incentivo per funzioni tecniche relativo alle singole opere e lavori, corrispondente alle percentuali applicate agli importi dei lavori a base d’appalto (di cui all’articolo 2), iva esclusa, sarà inserito, già a partire dal progetto di fattibilità tecnica/economica e, qualora mancante, nei successivi livelli di progettazione (purché gli stessi contengano tutti gli elementi previsti per il livello omesso), nel quadro economico del costo preventivato dell’opera o del lavoro.

ART. 5 – DISCIPLINA PER L’INCENTIVAZIONE DELLE VARIANTI

Le varianti in corso d’opera conformi all’art. 106, comma 1, Del D.Lgs. 50/2016, danno diritto di percepire l’incentivo relativo, soltanto se comportino opere aggiuntive ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto alla somma posta a base d’asta. L’incentivo in questo caso è calcolato sull’importo delle maggiori somme rispetto al progetto approvato.

ART. 6 – COEFFICIENTI DI RIPARTIZIONE DELL’INCENTIVO ALL’INTERNO DEL GRUPPO DI LAVORO

I coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono di norma attribuiti fra i diversi ruoli del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, e definiti in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.

Qualora nell'ambito di un'opera pubblica non sia nominato il Responsabile dell'istruttoria le percentuali ad esso attribuite saranno percepite dal Responsabile Unico del Procedimento che si occuperà anche della relativa fase istruttoria.

Funzioni per i lavori	Percentuale
Responsabile Unico del Procedimento	48%
Collaboratore/Responsabile dell'istruttoria	15%
Predisposizione e controllo delle procedure di bando	5%
Direzione dei lavori	25%
Collaudo tecnico amministrativo o certificati di regolare esecuzione	7%

TITOLO 3

CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO - AMBITO SERVIZI E FORNITURE

ART. 7 – GRADUAZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE

La percentuale massima stabilita dal D.Lgs. 50/2016 è così graduata in ragione della complessità dei servizi e delle forniture da acquisire:

- a) per servizi o forniture fino a € 500.000,00 il fondo è pari al 2% dell'importo a base di gara;
- b) per servizi o forniture di importo compreso tra € 500.001,00 e € 1.000.000,00 il fondo è pari all'18% dell'importo a base di gara;
- c) per servizi o forniture di importo compreso tra € 1.000.001,00 e € 5.000.000,00 il fondo è pari all'11,6% dell'importo a base di gara;
- d) per servizi o forniture di importo superiore a €5.000.000,00 il fondo è pari all'1,4% dell'importo a base di gara;

ART. 8 – MODALITÀ DI DEFINIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE

L'incentivo per funzioni tecniche relativo alle forniture e ai servizi, corrispondente alle percentuali, di cui all'articolo 7, applicate agli importi delle forniture e servizi posti a base di appalto, iva esclusa, sarà quantificato in fase di progettazione ed inserito nel quadro economico del costo preventivato; esso dovrà comprendere anche gli oneri riflessi a carico dell'Ente ed il contributo IRAP e andrà a confluire nel fondo di cui all'articolo 1.1 del presente regolamento.

I compensi vengono riconosciuti per forniture e servizi inseriti nel relativo Programma Biennale dell'Ente.

ART. 9 – COEFFICIENTI DI RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO ALL'INTERNO DEL GRUPPO DI LAVORO

I coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono di norma attribuiti fra i diversi ruoli nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, e definiti in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere. Qualora nell'ambito di un servizio o una fornitura non sia nominato il Responsabile dell'istruttoria le percentuali ad esso attribuite saranno percepite dal Responsabile Unico del Procedimento che si occuperà anche della relativa fase istruttoria.

Funzioni per i servizi	Percentuale
Responsabile Unico del Procedimento	40%
Collaboratore/Responsabile dell'istruttoria	15%

Predisposizione e controllo delle procedure di bando	5%
Direzione dell'esecuzione	25%
Verifica di conformità	15%

Funzioni per le forniture	Percentuale
Responsabile Unico del Procedimento	40%
Collaboratore/Responsabile dell'istruttoria	15%
Predisposizione e controllo delle procedure di bando	5%
Direzione dell'esecuzione	25%
Verifica di conformità	15%

TITOLO 4

PERSONALE PARTECIPANTE ALLA RIPARTIZIONE DEI COMPENSI INCENTIVANTI PER LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

ART. 10 – MODALITÀ DI DESTINAZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE

L'80% del fondo per incentivare le funzioni tecniche di cui all'articolo 1.1 del presente regolamento sarà ripartito tra i soggetti di cui all'articolo 1.2 del presente regolamento.

Il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo è destinato all'acquisto, da parte dell'ente, di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo e di efficientamento informatico, nonché all'eventuale attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art. 18 della legge 24.6.1997 n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici. Alla destinazione di dette risorse provvede la Giunta comunale su proposta del Segretario Comunale, previa comunicazione degli uffici di ragioneria dell'entità delle risorse medesime.

ART. 11 – INDIVIDUAZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO

Ai fini di una piena valorizzazione di tutti i dipendenti assegnati agli uffici competenti allo svolgimento delle funzioni tecniche incentivabili ai sensi del D.Lgs. 50/2016 l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile e, nel rispetto delle specifiche competenze professionali richieste, deve tendere ad assicurare un'equilibrata distribuzione degli incarichi.

Le attività incentivate con il fondo di cui all'art. 113 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 sono di norma svolte con personale interno, salvo motivate eccezioni.

Per ogni opera o lavoro o servizio o fornitura i responsabili di procedimento, prima dell'avvio dell'attività, individuano con specifico provvedimento:

a) nel caso di lavori:

- i nominativi dei dipendenti incaricati delle varie attività collegate al ciclo dell'opera, quali verifica di progetti, predisposizione e controllo delle procedure di bando, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza e collaudo;

- i tempi di ultimazione delle attività di esecuzione dei lavori e di collaudo e le modalità di valutazione in caso di ritardato adempimento;

- le attività per le quali sia necessario il ricorso a prestazioni esterne, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari in materia;

b) nel caso di servizi e forniture:

- i nominativi dei dipendenti incaricati delle varie attività collegate a servizi e forniture, quali predisposizione e controllo delle procedure di bando, direzione dell'esecuzione, verifica di conformità;

- i tempi di ultimazione ed i tempi di esecuzione dei servizi e di acquisizione delle forniture.

Qualora per ragioni organizzative dovesse verificarsi la necessità di modificare il gruppo di lavoro, il RUP, contestualmente al sorgere dell'esigenza, potrà modificare il gruppo di lavoro precedentemente individuato.

I soggetti destinatari dell'incentivo sono quelli che assumono, in rapporto alla singola attività specifica, la responsabilità diretta e personale del procedimento, subprocedimento o attività. Il mancato avvio dei lavori/servizi, o la mancata acquisizione delle forniture non preclude l'erogazione dell'incentivo, limitatamente alle attività eseguite, a condizione che si sia pervenuti all'approvazione del bando o all'avvio della procedura di gara, nel caso le funzioni del RUP e di collaboratore saranno compensate nella misura del 50% dell'aliquota spettante.

Qualora non si pervenga all'approvazione del bando le funzioni di RUP e di collaboratore saranno compensate nella misura del 30%.

ART. 12 – ESCLUSIONE DEL PERSONALE DIRIGENZIALE DALLA RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO

Ai sensi dell'articolo 113 comma 3 ultimo periodo del D.Lgs. 50/2016 è escluso dalla ripartizione dell'incentivo il personale con qualifica dirigenziale. Ove intere fasi siano realizzate completamente dal personale dirigenziale o da soggetti esterni appositamente nominati, le relative quote di incentivo incrementano il fondo per le funzioni tecniche, tali quote evidenziate negli atti di liquidazione, vengono accantonate a consuntivo ed impiegate secondo criteri e modalità stabiliti con atto della Giunta comunale.

ART. 13 – ECCEZIONI AI CRITERI GENERALI DI RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO ALL'INTERNO DEL GRUPPO DI LAVORO

Eventuali ripartizioni degli incentivi difformi rispetto a quanto previsto nelle tabelle di cui agli articoli 6 e 9 sono consentite in ragione della peculiarità di particolari fasi dell'opera o del lavoro/servizio/fornitura da realizzare. A tal fine il dirigente provvede con disposizione motivata.

In tal caso la variazione in aumento o diminuzione della percentuale di incentivo riferita a ciascuna fase non può superare il 25% della percentuale definita nelle tabelle di cui agli articoli 6 e 9 e la maggior o minor quota percentuale viene portata in aumento/diminuzione proporzionalmente sulla/e percentuale/i riferita/e alle attività di lavoro/servizio/fornitura.

TITOLO 4

MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE DELL'INCENTIVO

ART. 14 – CRITERI DI RIDUZIONE DELL'INCENTIVO IN CASO DI INCREMENTI DEI COSTI O DEI TEMPI DI ESECUZIONE

1. Qualora durante le procedure per l'affidamento di lavori si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.
2. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 106, comma 1, del Codice, l'incentivo riferito alla direzione lavori ed al RUP ed ai loro collaboratori è ridotto di una quota come determinata nella tabella allegata.
3. Qualora in fase di realizzazione dell'opera non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall'articolo 106, comma 1, del Codice (ovvero sia dovuto ad errori imputabili al direttore lavori e suoi collaboratori e al collaudatore), al Responsabile del procedimento, all'ufficio della Direzione dei lavori e al Collaudatore, se individuato, sarà corrisposto un incentivo decurtato delle percentuali come determinate nella tabella allegata.
4. Qualora durante l'affidamento di contratti di servizi e forniture si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.
5. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione dei contratti di servizi e di forniture, danni a cose o a persone, problematiche relative alle modalità di consegna od esecuzione dei servizi o un aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità collegate all'esercizio delle attività, l'incentivo, riferito alla

quota della direzione dell'esecuzione, del RUP e loro collaboratori, è ridotto di una quota come determinata nella tabella seguente.

Tipologia incremento	Misura dell'incremento	Riduzione incentivo
Tempi di esecuzione	Entro il 20% del tempo contrattuale	10%
	Dal 21% al 40% del tempo contrattuale	30%
	Oltre il 40% del tempo contrattuale	50%
Costi di realizzazione	Entro il 20% dell'importo contrattuale	20%
	Dal 21% al 40% dell'importo contrattuale	40%
	Oltre il 40% dell'importo contrattuale	60%

ART. 15 – PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE

La liquidazione del compenso è effettuata dal dirigente, su proposta del RUP prevista presentazione delle schede riferite alle funzioni svolte.

ART. 16 – INDIVIDUAZIONE DEI TEMPI DI LIQUIDAZIONE DELLE SINGOLE FASI

Per le attività riferite all'acquisizione di beni e di servizi, nonché alla realizzazione di opere o lavori, la liquidazione dell'incentivo avviene come segue:

a) per i lavori:

-- per l'attività di verifica preventiva dei progetti, l'attività di predisposizione e di controllo delle procedure di bando, la liquidazione è effettuata successivamente all'approvazione della determina di aggiudicazione di ciascuna opera e, qualora non si pervenga all'aggiudicazione la liquidazione avverrà successivamente all'approvazione della determina a contrarre, alla data di pubblicazione del bando o della lettera invito. In tale fase dovrà essere erogato il 50% dell'attività del RUP e del collaboratore;

-- per la direzione lavori la liquidazione viene effettuata annualmente proporzionalmente ai SAL approvati e il saldo verrà liquidato a seguito dell'approvazione dello stato finale e dei collaudi;

-- per i collaudi ed il restante 50% dell'attività del RUP e del collaboratore, la liquidazione è effettuata successivamente alla redazione e approvazione dello stato finale e dei collaudi.

b) per l'acquisizione di servizi:

-- le attività di predisposizione e di controllo delle procedure di bando vengono liquidate a seguito dell'aggiudicazione del servizio. In tale fase dovrà essere erogato il 50% dell'attività del RUP e del collaboratore;

-- per l'attività di direzione dell'esecuzione la liquidazione viene effettuata annualmente proporzionalmente alla durata del servizio;

-- per le attività di verifica di conformità/certificato di regolare esecuzione, nonché per il restante 50% dell'attività del RUP e del collaboratore, la liquidazione viene fatta a seguito della dichiarazione di conformità del servizio rilasciata dal RUP;

c) per le forniture di beni: le attività vengono liquidate a seguito della dichiarazione di conformità della fornitura rilasciata dal RUP.

ART. 17 – PRINCIPI DI RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO ALL'INTERNO DEL GRUPPO DI LAVORO

La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta e al contributo apportato dai dipendenti coinvolti e motivata in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura.

ART. 18 – LIMITE INDIVIDUALE AI COMPENSI DA CORRISPONDERE

L'importo massimo individuale del compenso incentivante di cui al presente regolamento, corrisposto anche da diverse amministrazioni, al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali a carico del dipendente, non può superare in ciascuna annualità (criterio della competenza) l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo depurato degli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D. Lgs 50/2016 e, in ogni caso, i limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e dalla normativa vigente in materia e alle sue successive modifiche ed integrazioni.

ART. 19 – POLIZZA ASSICURATIVA PER I DIPENDENTI INTERNI

Per lo studio o altre attività previste nel presente regolamento e affidate ad un proprio dipendente, l'Amministrazione aggiudicatrice assume per intero l'onere del premio corrisposto per contrarre garanzia assicurativa per la copertura dei rischi di natura professionale, fatta salva la facoltà per il dipendente di integrare la copertura assicurativa dell'Amministrazione con apposita appendice.

TITOLO 5

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 20 – AMBITO DI APPLICAZIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione all'albo pretorio e si applica alle attività svolte a decorrere dal 20.4.2016, data di entrata in vigore del D.lgs. 18.4.2016 n. 50. Per tutte le attività compiute fino al 19.4.2016, gli incentivi verranno invece liquidati secondo la disciplina previgente, di cui al regolamento approvato con deliberazione della Giunta comunale n. n. 273 del 29.12.2003.

ART. 21 – DISPOSIZIONE FINALE

Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia.